

## COVID-19: misure negli uffici giudiziari e negli stabilimenti penitenziari in Austria

23 Novembre 2020

Armin Kapeller

### Abstract:

I pericoli di diffusione di malattie contagiose aumentano particolarmente, laddove una molteplicità di persone è “riunita” all’interno di spazi ristretti. Per questi motivi, il ministero della Giustizia, al primo manifestarsi del COVID-19, ha disciplinato ex novo modalità e tempi di accesso agli uffici giudiziari, nonché delle udienze . Ha altresì “esteso” il lavoro a domicilio dei dipendenti amministrativi e dettato nuove regole per l’espletamento di quest’attività lavorativa.

### Indice:

#### 1. L’ordinanza del ministro della Giustizia

#### 2. Udienze

#### 3. Servizi di sorveglianza

#### 4. Lavoro a domicilio

#### 5. No all’orario flessibile – Sospensione dei corsi di aggiornamento professionale – Eliminazione degli arretrati accumulatisi fino all’aprile 2020

#### 6. Dopo il 14.4.2020

#### 7. Nelle carceri

#### 1. L’ordinanza del ministro della Giustizia

Con **ordinanza** entrata in vigore il 16.3.2020, il ministero della Giustizia, al fine di **prevenire e di contrastare il diffondersi della cosiddetta Corona-Pandemie**, ha modificato la “Geschäftsordnung” degli uffici giudiziari. Gli accessi agli stessi sono consentiti quasi esclusivamente in seguito a **preavviso** (“Voranmeldung”).

L’orario per il pubblico è stato modificato, anche se è stato salvaguardato l’esercizio dei diritti spettanti ai cittadini, in particolare, la facoltà di **prendere visione** degli atti e di **depositare atti**, per i quali sono prescritti termini perentori.

Prestano servizio soltanto i dipendenti, la cui **presenza è indispensabile** per il “funzionamento” degli uffici.

L’esercizio dei diritti delle parti e il compimento di atti inerenti a procedimenti, è consentito, salvo eccezioni, soltanto previo avviso telefonico o a mezzo e-mail.

#### 2. Udienze

**In materia penale, le udienze – fatta eccezione per quelle con imputati detenuti e per altri procedimenti urgenti (ai sensi del § 226, Abs. 1, Z 2, bzw. 4 StPO (CPP)) - possono essere fissate d’ufficio. Queste udienze possono essere tenute a porte chiuse, se è da ritenere, che vi sia pericolo per l’ordine pubblico (ai sensi dell § 229, Abs. 1, Z 1, StPO (CPP)), qualora venissero tenute con ammissione del pubblico.**

La stessa cosa vale **per interrogatori dinanzi al PM o al giudice**, fatta eccezione per gli interrogatori ex § 174 StPO, cioè per gli interrogatori di arrestati, per le cosiddette Haftverhandlungen ex § 176 StPO (interrogatori di garanzia) e per le “Anhörungen” ai sensi del § 152 a StVG-Strafvollzugsgesetz (Legge, che disciplina l’esecuzione delle pene detentive).

**Udienze civili** vengono tenute soltanto nei casi, in cui le stesse sono indispensabili. Per quanto concerne udienze (penali) già fissate, il giudice valuta, se sono da rinviare o meno.

Se le udienze (o il lavoro dei dipendenti) devono svolgersi in **vani ristretti**, i dirigenti degli uffici sono tenuti a **minimizzare i pericoli di contagio** (anche con impiego di vetrate divisorie). Le stesse misure sono da adottare, per quanto concerne i contatti con i frequentatori degli uffici giudiziari.

Per ogni ufficio giudiziario, i dirigenti determinano il **numero dei dipendenti indispensabili per salvaguardare i servizi essenziali**.

### **3. Servizi di sorveglianza**

Gli appartenenti ai servizi **incaricati della sicurezza degli uffici giudiziari**, sono obbligati a sottoporre tutte le persone intenzionate a entrare negli uffici, a verifica, per **accertare evidenti sintomi di difficoltà respiratorie** e, nei limiti del possibile (vale a dire, se il servizio di sorveglianza ha a disposizione uno scanner) **stati febbrili** (temperatura corporea di 37,5 gradi o superiore). Qualora vi siano sintomi, che possano far ritenere la sussistenza dell’infezione da COVID-19, **l’accesso agli uffici giudiziari deve essere negato**; il negato accesso deve essere **documentato**.

Nei casi in cui l’accesso all’ufficio giudiziario è **indispensabile** (trattandosi, per esempio, di parte in un processo, di teste), devono essere **annotate le generalità** della persona (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza (o domicilio), numero di telefono) ed essere **informato il dirigente dell’ufficio**.

### **4. Lavoro a domicilio**

Tutti i dipendenti, la cui presenza in ufficio non è necessaria per salvaguardare l’andamento del servizio, sono **obbligati a svolgere la loro attività lavorativa a domicilio**.

A tal fine l’**ordinanza ministeriale ha disposto**:

1. la normativa, che disciplina il telelavoro (“Telearbeit”), è sospesa (questo vale in particolare per le autorizzazioni, come pure per il limite bigiornaliero di quest’attività lavorativa).
2. tutti i dipendenti già autorizzati in precedenza a svolgere “Telearbeit”, sono obbligati a lavorare a domicilio

3. a tutti gli altri dipendenti, che ora dispongono di mezzi tecnici per lavorare a domicilio, va concessa questa possibilità, in particolare, a genitori che hanno figli in età scolastica, che non possono frequentare gli istituti di istruzione a seguito della chiusura (temporanea) degli stessi.
4. tutti i dipendenti che lavorano a domicilio, devono essere reperibili telefonicamente.

### **5. No all'orario flessibile – Sospensione dei corsi di aggiornamento professionale – Eliminazione degli arretrati accumulatisi fino all'aprile 2020**

Per i dipendenti, che sono obbligati a prestare servizio negli uffici giudiziari, è **sospesa la facoltà di fruire dell'orario flessibile**.

Tutti i corsi di aggiornamento professionale, organizzati dal ministero della Giustizia, sono sospesi a tempo indeterminato.

I dipendenti che prestano servizio negli uffici, sono obbligati a **disinfettare** le mani con disinfettanti messi a disposizione dal datore di lavoro e a osservare – per quanto possibile - la **distanza minima interpersonale di un metro** (raccomandata è una distanza di 1,5-2 m.).

I luoghi e i mezzi di lavoro (per esempio, scrivanie, telefoni), devono essere frequentemente **puliti** con sostanze disinfettanti ed essere, inoltre, **regolarmente aerate**.

Durante il periodo di tempo di “funzionamento assai ridotto” dell'attività giudiziaria, i giudici e il personale delle “Geschäftsstellen” sono tenuti a **eliminare gli arretrati**.

### **6. Dopo il 14.4.2020**

**Il 14.4.2020, il “Notbetrieb”** (servizio di emergenza), che ora abbiamo illustrato, aveva **avuto termine** e sono state riprese le udienze (penali), anche se non a “pieno regime”. Ai processi con imputati detenuti, si sono aggiunti quelli con imputati di violenza domestica (“häuslicher Gewalt”), la materia delle misure di sicurezza e quella fallimentare.

Al posto dell'uso della mascherina, è stato consentito indossare un cosiddetto **Gesichtsvisier** (una protezione del viso costituita da una visiera di plastica trasparente).

Per quanto concerne le udienze (penali, per quelle civili è stato raccomandato, di non tenerle, salvo che fossero urgentissime), nel **momento di entrare in aula, le persone dovevano indossare la mascherina** (protezione di bocca e naso); idem, durante la **permanenza in aula**. La mascherina poteva essere **tolta soltanto per ordine del giudice** (per esempio, se un teste doveva rendere la deposizione).

Nei procedimenti dinanzi allo “Schöffengericht” (con partecipazione di giudici non togati) e al “Geschworenengericht” (Corte d'assise), l'**imputato non doveva essere presente in aula**, nel caso, in cui fosse stato **interrogato a mezzo videoconferenza**.

Presso le entrate degli uffici giudiziari sono state **distribuite mascherine** da indossare da chi si accinge ad accedere a questi uffici; veniva altresì costantemente **vigilato**, affinché le **persone ivi presenti non superassero un certo numero** (determinato in relazione all'ampiezza dei locali).

A intervalli di qualche giorno, si procedeva a **evaluazione**, nel senso di stabilire, quali **altre misure**, oltre a quelle prescritte dal ministero della Giustizia, potessero essere adottate **nuovi ingressi** – anche con riferimento alle **condizioni degli uffici** (specie per quanto concerne le possibilità di aerazione dei locali) - al fine di assicurare “einen sicheren Verhandlungsbetrieb”.

**Alle persone in espiazione di pena in una “Justizanstalt”, finora, è stato consentito di lavorare negli appositi reparti. Tuttavia, a essere ammessi al lavoro, sono stati prevalentemente soltanto piccoli gruppi. I “nuovi ingressi” nelle “Justizanstalten”, vengono sottoposti a visita medica e posti in isolamento per la durata di 10 giorni. Soltanto trascorso questo termine e dopo che è escluso che il neofita del carcere possa essere portatore di COVID-19, è ammesso il trasferimento in vani “ordinari” dello stabilimento penitenziario. Finora, nelle “Justizanstalten”, sono state accertate poche infezioni da COVID-19.**

A decorrere dall'11.5.2020, sono state consentite nuovamente **visite a detenuti** da parte di parenti, separati da vetrate dai detenuti nella sala visite. I detenuti, in alternativa alle visite, potevano chiedere di essere autorizzati a **comunicare telefonicamente** con i loro parenti (anche a mezzo videotelefonia).

A decorrere dall'1.6.2020, erano **consentiti pure i cosiddetti Ausgänge**, limitati però a casi, in cui il detenuto poteva uscire dal carcere per incombenze urgenti, per il cui disbrigo non era possibile conferire delega.

Nel momento, in cui scriviamo – stante il nuovo, rapido aumento delle infezioni da COVID-19 anche in Austria – pare che negli uffici giudiziari si **debba tornare nuovamente al cosiddetto Notbetrieb**, di cui sopra abbiamo parlato.

**TAG:** Covid-19, coronavirus, smart working, Austria, giustizia

---

### **Avvertenza**

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso

*esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*

---

*Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di **InFOROmatica S.r.l***